

(N. 2427)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico ed amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 1958
(V. Stampato. 2664)

d'iniziativa dei deputati SCHIRATTI, BERZANTI, BIASUTTI e DRIUSSI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 FEBBRAIO 1958

Costituzione in comune autonomo della frazione di Lignano-Sabbiadoro
del comune di Latisana, in provincia di Udine

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La frazione di Lignano-Sabbiadoro del comune di Latisana, in provincia di Udine è eretta in comune con la denominazione di Lignano-Sabbiadoro.

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Lignano-Sabbiadoro e di Latisana.

Nella prima applicazione della presente legge, il prefetto di Udine, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Latisana, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Lignano-Sabbiadoro.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Latisana.

Al personale in servizio presso i comuni di Latisana e Lignano-Sabbiadoro che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.